
ICT Formazione professionale Svizzera

REGOLAMENTO D'ESAME per l'esame professionale superiore di ICT Security Expert

del 14 agosto 2017

Visto l'articolo 28, capoverso 2, della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità in qualità di ICT securityexpert.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli ICT Security Expert lavorano per aziende private e istituzioni pubbliche nell'ambito della sicurezza dell'informazione.

A prescindere dalla dimensione dell'organizzazione, la loro attività copre il contesto generale legato alla sicurezza dell'informazione nell'organizzazione. Grazie alle loro approfondite conoscenze dei settori di attività e dei processi dell'organizzazione, collaborano con diversi stakeholder in ambiti rilevanti per la sicurezza. Tali stakeholder includono la direzione e il consiglio di amministrazione, specialisti, responsabili di settori specializzati, responsabili dei processi e fornitori di servizi esterni.

Gli ICT Security Expert riducono il rischio legato alla sicurezza dell'informazione dell'organizzazione al livello prescritto dalla direzione e dal consiglio di amministrazione. Individuano eventuali lacune nella strategia di sicurezza ed elaborano misure volte a colmare tali lacune. Offrono consulenza all'unità di crisi dell'organizzazione in tutte le questioni relative alla sicurezza ICT. Creano una consapevolezza in materia di sicurezza a tutti i livelli mediante l'elaborazione e lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione adeguate.

1.22 Principali competenze operative professionali

Gli ICT Security Expert

- Radicano la strategia di sicurezza
- Consolidano il sistema di gestione della sicurezza dell'informazione (ISMS)
- Conducono il programma di sicurezza
- Gestiscono gli stakeholder
- Creano consapevolezza in materia di sicurezza
- Superano eventi critici
- Mettono in sicurezza le informazioni

Per poter esercitare quest'attività a livello professionale, hanno dimestichezza con l'organizzazione e i relativi prodotti, processi e informazioni e sono in grado di garantire una sicurezza dell'informazione adeguata. Individuano e valutano i rischi, definiscono e coordinano le misure di protezione e assicurano l'efficacia delle misure di difesa.

1.23 Esercizio della professione

Gli ICT Security Expert svolgono diverse funzioni. Offrono consulenza, guidano i progetti, fanno confluire le loro conoscenze specialistiche nei team e lavorano in modo autonomo. Il loro ambiente lavorativo comprende l'intera organizzazione.

Gli ICT Security Expert comunicano con diversi stakeholder in modo adeguato ai gruppi target. Le loro conoscenze relative a tutti i settori di attività dell'organizzazione consentono loro di elaborare questioni rilevanti per la sicurezza nell'intera organizzazione. In tale contesto, ricorrono anche alle conoscenze di base di economia aziendale di cui dispongono. La loro attività è regolata dalle disposizioni legali valide per il rispettivo settore e dalla strategia dell'organizzazione.

La sicurezza dell'informazione di un'organizzazione è continuamente minacciata. Pertanto gli ICT Security Expert analizzano e testano costantemente le tecnologie e i processi al fine di adeguare, nell'eventualità, il panorama di prodotti e processi che rientrano nella loro sfera di responsabilità, il che presuppone un'elevata capacità innovativa.

Gli ICT Security Expert effettuano uno scambio di conoscenze relative alla situazione di pericolo e alla prevenzione dei pericoli con gli specialisti. Lo scambio di dati sensibili richiede reti solide. Gli ICT Security Expert creano tali reti e le gestiscono.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Gli ICT Security Expert contribuiscono a far sì che le informazioni vengano protette meglio da accessi non autorizzati. È in particolare la tecnologia dell'informazione e della comunicazione ad assumere una crescente importanza in tutti gli altri ambiti della vita. Di conseguenza, aumenta anche la vulnerabilità dell'economia e della società. Con la loro attività, contribuiscono a sensibilizzare la società in merito a questo tema.

La sicurezza ICT costituisce un fattore strategico per la Svizzera e rafforza l'immagine di quest'ultima come paese affidabile. In tal senso, gli ICT Security Expert apportano un contributo fondamentale.

Il profilo professionale e di qualificazione viene illustrato nella relativa guida.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Associazione ICT Formazione professionale Svizzera

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame composta da almeno cinque membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di due anni.

2.12 L'organo responsabile nomina il presidente o la presidentessa per una durata del mandato di due anni. Per il resto, la commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti, la decisione spetta al presidente o alla presidentessa della commissione d'esame.

2.13 I membri della commissione non possono operare nell'ambito dei corsi di preparazione agli esami.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame, e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento e/o al computo di altri titoli e prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento periodico del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame delega i compiti amministrativi alla segreteria di ICT Formazione professionale svizzera.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- l'ufficio d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione professionale assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie degli attestati e dei certificati di lavoro richiesti per l'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità ufficiale con una fotografia;
- e) un documento attuale che attesti che non sussiste alcuna registrazione nel casellario giudiziale centrale incompatibile con la pratica professionale;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS).¹

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un titolo del grado terziario in ambito informatico (attestato professionale federale, diploma federale, diploma di scuola specializzata superiore, Bachelor, Master) o di una qualifica equivalente e può attestare almeno tre anni di esperienza professionale nel settore della sicurezza ICT oppure
- b) è in possesso di un titolo del grado terziario in un altro ambito (attestato professionale federale, diploma federale, diploma di scuola specializzata superiore, Bachelor, Master) o di una qualifica equivalente e può attestare almeno quattro anni di esperienza professionale nel settore della sicurezza ICT oppure
- c) è in possesso di un titolo di livello secondario II nell'ambito informatico o una qualifica equivalente e può attestare almeno sei anni di esperienza professionale nel settore della sicurezza ICT oppure
- d) è in possesso di un titolo di livello secondario II in un altro ambito (attestato federale di capacità; maturità liceale; attestato di scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali; maturità specializzata sanitaria o sociale) o di una qualifica equivalente e può attestare almeno otto anni di esperienza professionale nel settore della sicurezza ICT

e presenta un documento che attesti che non sussiste alcuna registrazione nel casellario giudiziale centrale incompatibile con l'attività professionale.

Il giorno di riferimento per presentare la prova che attesti l'esperienza professionale è il primo giorno d'esame. Restano salvi il pagamento della tassa d'esame entro i termini stabiliti al punto 3.41 e la consegna completa e puntuale del lavoro sul dossier di cui al punto 5.11.

3.32 La decisione relativa all'ammissione all'esame viene comunicata ai candidati per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. In caso di decisione di rifiuto viene indicata una motivazione e viene riportato un avvertimento circa i rimedi giuridici.

¹ La base legale per la presente rilevazione è riportata nell'Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici

3.4 Spese

- 3.41 La persona candidata corrisponde le tasse d'esame previa conferma della sua ammissione. Le tasse per la stesura del diploma e l'iscrizione nel registro dei titolari del diploma, nonché eventuali spese per il materiale vengono rimosse separatamente e sono a carico dei candidati.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

4.11 In genere si tiene un esame una volta all'anno. L'esame viene svolto

- a) in tedesco se lo richiedono 25 candidati
- b) in francese se lo richiedono 8 candidati
- c) in italiano se lo richiedono 3 candidati

a condizione che le condizioni di ammissione siano soddisfatte oppure ha luogo almeno ogni due anni.

4.12 Le persone candidate hanno diritto a essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco. Eventuali compiti d'esame possono contenere espressioni inglesi e determinate parti dell'esame possono essere svolte in parte in inglese.

4.13 Le persone candidate sono convocate almeno quattro settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale, nonché degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 14 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro sei settimane prima dell'inizio dell'esame.

4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Nello specifico, sono considerati motivi validi:

- d) maternità;
- e) malattia e infortunio;
- f) lutto nella cerchia ristretta;
- g) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono intenzionalmente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la Commissione d'esame, non vengono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non avrà adottato una decisione legalmente valida.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5 ESAME

5.1 Parti dell'esame e durata dell'esame

5.11 L'esame comprende le parti e ha la durata di seguito indicati.

	Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1	Lavoro sul dossier Colloquio con i periti sul dossier	scritto orale	svolto in precedenza circa 40 minuti
2	Casi di studio	scritto	circa 120 minuti
3	Simulazioni di casi	pratico	circa 300 minuti

Parte d'esame 1, lavoro sul dossier e colloquio con i periti

Tutti i candidati gestiscono un dossier in cui uniscono la teoria alla pratica. Il dossier è costituito da una raccolta ponderata e commentata di materiale di diverso tipo in cui i candidati applicano le conoscenze teoriche acquisite mediante un trasferimento su esempi pratici nella quotidianità lavorativa. Le disposizioni dettagliate formali e a livello di contenuto relative al dossier sono definite nelle direttive. Il dossier individuale funge da base per il colloquio con i periti in cui i candidati rispondono alle domande di questi ultimi relative al loro lavoro.

Parte d'esame 2, casi di studio

Alle persone candidate vengono assegnati casi realistici che devono essere elaborati per iscritto. La scelta dei casi viene effettuata in modo tale che possa essere verificata una selezione di competenze operative facenti parte di ogni campo di competenze operative.

Parte d'esame 3, simulazioni di casi

I candidati elaborano in diverse tappe da soli o in gruppo varie situazioni che si avvicinano alla realtà professionale. L'elaborazione della soluzione avviene sotto osservazione e, successivamente, viene giudicata e valutata. Nell'ambito della simulazione dei casi, vengono verificate anche diverse attitudini, tenendo conto, tuttavia, che viene attribuito un peso particolare all'attitudine al lavoro di gruppo, alla capacità di comunicazione e alla capacità di giudizio. Le disposizioni formali e a livello di contenuto relative alle simulazioni dei casi sono definite nella direttiva.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce nelle direttive tale suddivisione e ponderazione delle varie voci.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide in merito all'equivalenza di parti d'esame e/o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e in merito all'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame ovvero delle singole parti dell'esame è espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento d'esame.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media dei voti delle note in cui si suddivide. Esso è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva dell'esame è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valori delle note

Le prestazioni sono valutate con note intere o mezze note da 1 a 6. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammessi voti intermedi diversi dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

6.41 L'esame finale è superato se:

- a) la nota complessiva è almeno 4;
- b) le note delle parti d'esame 1 e 3 non sono inferiori a 4;
- c) la nota della parte d'esame 2 non è inferiore a 3.

6.42 L'esame non è superato se la persona candidata:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame senza addurre motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio senza addurre motivi validi;
- d) deve essere esclusa dall'esame.

6.43 La Commissione d'esame decide in merito al superamento dell'esame basandosi esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame. Chi supera l'esame consegue il diploma federale.

6.44 La Commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti dell'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) in caso di mancato rilascio del diploma, un avvertimento circa i rimedi giuridici.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame, può ripeterlo due volte.

6.52 Il primo esame di ripetizione si riferisce alle parti d'esame in cui è stato ottenuto una nota inferiore a 5; il secondo esame di ripetizione, invece, si riferisce a tutte le parti d'esame del primo esame di ripetizione.

6.53 Per gli esami di ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato su mandato della commissione d'esame della SEFRI e porta le firme del direttore o della direttrice di tale organo e del presidente o della presidentessa della commissione d'esame.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **ICT Security Expert mit eidgenössischem Diplom**
- **ICT Security Expert avec diplôme fédéral**
- **ICT Security Expert con diploma federale**

La traduzione in lingua inglese è

ICT Security Expert, Advanced Federal Diploma of Higher Education

7.13 I nomi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Ritiro del diploma

- 7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente; con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame concernenti la mancata ammissione all'esame o il rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 La decisione sui ricorsi spetta in prima istanza alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 Su incarico della commissione d'esame, l'organo responsabile stabilisce l'ammontare delle indennità versate ai membri della commissione d'esame e ai periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame, la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su tale base, la SEFRI determina il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10 EMISSIONE

Berna, 10 luglio 2017

ICT Formazione professionale Svizzera

Andreas Kaelin
Presidente

Jörg Aebischer
Direttore

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 14 agosto 2017

SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore